


# ALLEGATO 2

## ATO NAPOLI 1

### CONTRATTO SERVIZIO SAD 1



96682  
28/12/2018



COMUNE DI NAPOLI

I2/810  
20.12.2018

ORIGINALE

DIREZIONE CENTRALE  
AMBIENTE, TUTELA del TERRITORIO e del MARE

SERVIZIO Igiene della Città

SERVIZIO Partecipazioni

ASSESSORATO all'AMBIENTE

(Proposta al Consiglio)

Proposta di delibera prot. n° 12 del 20/12/2018

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 657

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Organizzazione del servizio di igiene urbana. Rinnovo dell'affidamento in house ad ASIA Napoli S.p.A.

Il giorno 28/12/2018, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° ..... 8 ..... Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

**ASSESSORI(\*):**

Enrico PANINI  
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Roberta Gaeta

X	A
---	---

Gaetano DANIELE

P	X
---	---

Carmine PISCOPO

P	X
---	---

Mario CALABRESE

P	X
---	---

Ciro BORRIELLO

X	A
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Laura MARMORALE

X	A
---	---

Monica BUONANNO

P	X
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")  
(\*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MARNONI

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

*[Signature]*

2

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'Ambiente

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 10 maggio 1999 è stata costituita, ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90, l'azienda speciale per la gestione dei servizi di igiene ambientale del Comune di Napoli denominata Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) – Napoli;
- con successiva deliberazione consiliare n. 221 del 7 ottobre 2003 detta azienda è stata trasformata in società per azioni a totale capitale pubblico interamente di proprietà del Comune di Napoli, con la denominazione di Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A. ed alla medesima, subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti in capo alla Azienda Speciale, è stata confermata la gestione dei servizi di igiene urbana e ambientale;
- sulla scorta di schema contrattuale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 21/11/2013, l'ASIA Napoli S.p.A. è titolare del contratto di servizio rep.n.131424 del 22 dicembre 2014, a rogito notarile, di prossima scadenza al 31/12/2018;
- la Società presenta le caratteristiche proprie del modello gestionale dell'in house providing previste dai principi comunitari, dal D.Lg.vo.175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica ed interamente recepiti dallo statuto societario aggiornato e modificato alla data del 04/08/2017; di seguito i requisiti posseduti dalla società: capitale interamente pubblico totalmente detenuto dal Comune di Napoli; controllo analogo esercitato dal predetto Ente così come definito nello statuto della Società in esecuzione della deliberazione n. 820 del 22 dicembre 2016 della G.C. di Napoli; attività prevalentemente svolta in favore dell'Ente controllante;
- l'art.16, comma 1, del citato T.U. in materia di società a partecipazione pubblica stabilisce che *"le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo (...) solo se non vi sia partecipazione di capitali privati (...)"*;
- l'ASIA soddisfa appieno detta condizione poiché interamente partecipata dal Comune di Napoli, che ne detiene l'intero capitale sociale;
- l'art.5 del D.Lg.vo.50/2016, Codice dei contratti pubblici, prevede le medesime condizioni per escludere l'applicazione del codice nell'affidamento del contratto;
- quale corollario della norma che precede, l'art.192 del citato D.Lg.vo.50/2016 prevede un regime speciale per gli affidamenti in house a garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici richiedendo, a tal fine, l'iscrizione degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti di proprie partecipate in un apposito elenco istituito presso l'ANAC;
- il Comune di Napoli è iscritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, elenco istituito presso l'ANAC ai sensi del predetto art.192 del D.Lg.vo.50/2016;
- ai sensi dell'art. 204, comma 1, del D. Lg.vo 152/2006 *"I soggetti che esercitano il servizio, anche*

- in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità di ambito";*
- ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D. Lg.vo 152/2006 *"Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267";*
  - ai sensi dell'art.117, comma 2 lett. p) della Costituzione nonché dell'art.14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito con L. 30/07/2010 n.122, *" è funzione fondamentale dei Comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, l'avvio allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, con applicazione della norma a decorrere dall'01/01/2014";*
  - l'articolo 3-bis del D.L. 13/08/2011, n.138 recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n.148 e s.m.i., al comma 1 stabilisce che le Regioni *"organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi";*
  - l'art.34, comma 23, del D.L. 18/10/2012, n.179 recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito in L. 17/12/2012, n.221, stabilisce che *"per i servizi pubblici essenziali organizzati a rete, compreso il servizio rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe e affidamento sono esercitate solo ed esclusivamente dagli organi di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni";*
  - la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*) come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 8 agosto 2018, n.29, nel ripartire il territorio regionale in 7 Ambiti Territoriali Ottimali (art.23) stabilisce all'art.24, comma 1, che *"ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali, con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali";*
  - il medesimo articolo al comma 6 stabilisce che i Comuni di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno possono costituirsi in SAD ai fini della applicazione della stessa legge;
  - l'Amministrazione al riguardo, aderendo all'Ente d'Ambito Napoli 1 e nel fare proprio lo statuto tipo relativo agli Enti d'Ambito, con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 28/11/2016, ha già espresso la volontà di costituire in SAD il Comune di Napoli, dando in tal senso mandato al Sindaco, anche tramite persona da lui delegata;

- la richiamata Legge Regionale n.14/2016 all'art.24, comma 6 bis introdotto dalla successiva Legge Regionale 8 agosto 2018, n.29, stabilisce che i Comuni capoluogo costituiti in SAD procedono alla individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo.

Considerato pertanto che l'Amministrazione, per la realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti come da ultimo definito dal Codice Ambiente D.Lg.vo 152/2006, ha adottato atti di programmazione ed in particolare:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2671 del 3 agosto 2004 è stato approvato il *"Programma comunale di gestione rifiuti urbani ed assimilabili 2004/2006"* con la definizione degli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale;
- con deliberazione consiliare n. 22 del 12 febbraio 2006 è stato approvato il *"Regolamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti"*;
- con deliberazione consiliare n. 5 del 6 marzo 2008 è stato approvato il *"Piano Comunale per l'implementazione e il rilancio della raccolta differenziata ex art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 dell'11 gennaio 2008"*;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 872 del 23 giugno 2008 è stato approvato il *"Piano di attuazione 2008/2009"*, secondo le indicazioni contenute nel Piano di cui al punto precedente;
- con deliberazione n.739 del 16 giugno 2011 la Giunta Comunale ha adottato misure urgenti ed indispensabili per affrontare efficacemente la gestione integrata dei rifiuti, particolarmente in relazione:
  - alla estensione della raccolta differenziata nella modalità porta a porta;
  - alle iniziative per la realizzazione dell'impiantistica necessaria, ad esclusione del termovalorizzatore di Napoli est;
  - alle misure di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
- con deliberazione n. 849 del 27/11/2014 la Giunta Comunale, in attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di *"Riassetto societario partecipazioni comunali"* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.58/2012, ha disposto il conferimento all'ASIA Napoli S.p.A. del ramo d'azienda di Napoli Servizi relativo allo spazzamento del verde pubblico a decorrere dall'01/12/2014;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.395 del 18/5/2016 è stato affidato all'ASIA, nell'ambito dei servizi a richiesta di cui all'art.11 del contratto di servizio sottoscritto in data 22/12/2014, il servizio per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto rinvenuti su aree pubbliche e/o aree private comunque soggette ad uso pubblico rientranti nel perimetro comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.211 del 29/04/2017 il Comune di Napoli ha aderito al programma straordinario di cui all'art.45 della Legge Regionale n. 14/2016, approvando un progetto

*RL*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Signature]*

- che prevede l'estensione del servizio di raccolta porta a porta ad ulteriori 158.000 abitanti;
- con deliberazione n. 302 dell'01/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di *"Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico UNESCO"* inserito nel *"Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli"*, per l'estensione della raccolta differenziata con il sistema del porta a porta (PaP), prendendo atto, altresì, della intenzione del Comune di Napoli di avvalersi dell'ASIA Napoli S.p.A. per l'attuazione dell'intervento;
- in coerenza con la predetta deliberazione ed in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 423 del 03/08/2017, in data 06/09/2017 è stata sottoscritta dall'ASIA Napoli S.p.A. e dal Comune di Napoli la *"Convenzione per l'associazione in Centrale di Committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli"* ai sensi dell'art.37, comma 10 del D. Lg.vo 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), che prevede in capo all'ASIA il compito di gestire le procedure di gara relative alla fornitura di mezzi ed attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nonché quelle relative alla realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti differenziati;
- con determinazione n. 36 del 18/10/2017 del Servizio Igiene e Decoro della Città, è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva di un impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli est – Ponticelli dando, altresì, mandato all'istituita Centrale di committenza di procedere all'perimento della relativa gara;
- la Società, ai sensi del comma 461 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha approvato la Carta della qualità dei Servizi con Determina dell'Amministrazione Unico n.8 del 28/11/2017;
- con deliberazioni n.516 e 517 del 15/11/2018 la Giunta Comunale ha approvato gli studi di fattibilità di Ecodistretti da realizzarsi in Napoli in Viale della Resistenza (Scampia) e in Via Provinciale Casoria (San Pietro a Patierno), con conferimento di mandato all'ASIA Napoli S.p.A. di procedere alla redazione del progetto e di avviare l'iter autorizzativo per la successiva realizzazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 17/05/2018 l'Amministrazione ha preso atto della rimodulazione del progetto di estensione della raccolta differenziata presentato dall'ASIA Napoli S.p.A., quale programma straordinario ad integrale sostituzione del progetto precedentemente approvato con deliberazione della stessa Giunta Comunale n.211/2017;
- l'ASIA Napoli S.p.A. ha sottoscritto unitamente al Comune di Napoli ed al Consorzio Unico di BACINO NAPOLI e CASERTA, il protocollo d'intesa disciplinante i rapporti tra le parti relativamente all'impiego ed alla gestione del personale dipendente dal Consorzio ed in assegnazione temporanea ex art. 23bis del D.Lg.vo 165/2001 alla medesima ASIA Napoli S.p.A. soggetto attuatore del Progetto di incremento della raccolta differenziata approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 211/2017 e successivamente rimodulato con la richiamata deliberazione n. 230/2018;
- il piano per l'estensione della raccolta differenziata prevede l'incremento di ulteriori 8 punti percentuali a fine periodo, con il coinvolgimento complessivo di circa 620.000 abitanti della Città di

  
 ., SEGREARIO GENERALE

Napoli, attraverso nuove attivazioni del sistema di raccolta Porta a Porta che hanno riguardato 160.000 abitanti, unitamente alla revisione dei servizi Porta a Porta più datati (mediante intensa attività di comunicazione sul territorio, nuove modalità, calendario e dotazioni) che ha riguardato circa 45.000 abitanti, per un coinvolgimento di 205.000 abitanti;

- per l'attuazione del suddetto piano è previsto l'accesso ai finanziamenti stanziati dalla Regione in linea con quanto previsto dalla Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14;

- per effetto, pertanto, dei citati provvedimenti già adottati dall'Amministrazione l'ASIA Napoli S.p.A. risulta essere unico soggetto attuatore designato dal Comune di Napoli per la gestione dei servizi di igiene urbana, in coerenza con quanto deliberato dall'organo consiliare che con deliberazione n. 6 del 19 febbraio 2018 in sede di adozione del piano di razionalizzazione e riassetto delle partecipazioni ha mantenuto, senza interventi di razionalizzazione, le partecipazioni dirette nell'ASIA Napoli S.p.A.

Dato atto che:

- in logica conseguenza di tutto quanto già deliberato dall'Amministrazione in materia di igiene urbana e in linea con gli obiettivi strategici relativi alla tutela dell'igiene cittadina espressi dall'organo consiliare nel DUP 2018/2020 approvato con deliberazione n.29 del 23/4/2018, la partecipata ASIA ha presentato all'Amministrazione bozza contrattuale per il rinnovo dell'affidamento con schede di definizione tecnica ed operativa dei servizi (complete di valutazione economica delle prestazioni erogate), che riproducono la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti già oggetto del contratto in scadenza ma implementate in relazione all'esperienza maturata nel corso del trascorso quinquennio contrattuale;

- che i servizi oggetto del rinnovo contrattuale da deliberare possono in sintesi essere così indicati:

a) gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, come individuati dal Regolamento comunale vigente, sia in forma differenziata che residuale nelle varie fasi di raccolta, trasporto e conferimento per l'avvio al recupero o allo smaltimento;

b) raccolta, trasporto e avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi: pile esauste, farmaci scaduti e siringhe;

c) attività di spazzamento e lavaggio, diserbo di piazze, strade e altri luoghi pubblici e/o soggetti ad uso pubblico come individuati dal Regolamento comunale vigente e specificate nelle schede di definizione tecnica ed operativa dei servizi e relativi allegati;

d) rimozione, trasporto e avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, abbandonati su aree pubbliche e/o aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi i poteri e gli obblighi connessi al regime proprietario delle strade urbane statali, regionali e provinciali esterne al centro abitato e delle strade extra urbane statali, regionali e provinciali sia esterne che interne al centro abitato nei termini specificati nelle schede tecniche;

L. SEGRETARIO GENERALE

- e) gestione dei Centri di Raccolta, compreso quelli itineranti;
  - f) gestione delle aree di trasferimento;
  - g) progettazione, realizzazione e gestione di impianti a supporto della raccolta differenziata;
  - h) servizi di comunicazione all'utenza e di informazione ambientale;
  - i) servizi di supporto all'Amministrazione e alle Forze dell'Ordine;
  - l) servizi a richiesta;
- gli allegati alla bozza contrattuale dell'affidamento in house con decorrenza 1 gennaio 2019 possono in sintesi indicarsi come segue:

- A) Schede di definizione tecnica operativa ed economica dei servizi a Canone;
- B) Schede di definizione tecnica operativa ed economica dei servizi a Canone in numero predefinito (cosiddetti servizi a Budget);
- C) Schede di definizione tecnica operativa ed economica dei servizi a Richiesta;
- D) Schede di definizione tecnica dei costi del personale, degli automezzi e delle attrezzature;
- E) Tariffario generale ASIA Napoli S.p.A per i servizi a richiesta;
- F) Penali.

Tenuto conto, inoltre, che:

- il Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nel disciplinare le modalità di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rinvia espressamente anche al contratto di servizio stipulato con il gestore;
- con il contratto di servizio si intendono, pertanto, disciplinare i rapporti tra la Società ed il Comune di Napoli relativamente ai servizi erogati da ASIA per l'Ente;
- la durata minima del contratto, tenuto conto che l'ente d'ambito NA! Non ha ancora definito le modalità gestionali del servizio e che non risulta allo stato perfezionata la costituzione del Comune di Napoli in SAD, in analogia all'art.203 del D. Lg.vo152/2006 viene fissata in almeno quindici anni consentendo una programmazione delle attività e un connesso piano di sviluppo, di incremento delle performance aziendali, di risposta più efficace alla domanda di qualità del servizio e di realizzazione del sistema impiantistico indispensabile per la riduzione dei costi e per l'incremento del recupero di materia dai rifiuti;
- la competenza alla sottoscrizione del contratto di servizio è ascritta al dirigente del Servizio Igiene della Città, giusta Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30 luglio 2012 e s.m.i. , sulla scorta di atti di programmazione e di indirizzo strategico definiti dagli organi dell'Ente;
- al medesimo servizio è demandato il controllo sull'esecuzione del contratto anche per il tramite dei referenti di territorialità municipale e dei servizi centrali interessati alle prestazioni da rendersi sulla scorta di pertinenti schede di definizione tecnica ed economica di servizio;
- l'art.1, comma 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n.147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge stabilità 2014*) istituisce la Imposta Unica

Comunale (IUC) comprendente anche la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Ritenuto che

afferiscono all'igiene urbana attività complementari quali pulizia di parchi e giardini, del prelievo di rifiuti contenenti amianto, della rimozione cumuli di rifiuti soggetti a caratterizzazione e un nuovo servizio da rendere nelle aree cimiteriali per lo "Spazzamento e rimozione rifiuti nelle aree cimiteriali" e che pertanto in quanto servizi extra, a pagamento, potranno richiedersi ad ASIA nei limiti degli stanziamenti di bilancio e previa valutazione di congruità.

Preso atto che:

- la copertura dei costi del contratto è prevista dagli appositi stanziamenti di euro 223.036.455 per le annualità 2019 e 2020 assegnati al servizio Igiene della città sul capitolo 25003 con PEG 2018/2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 448 del 28/09/2018;
- il dirigente del Servizio Igiene della Città, sull'offerta presentata dalla partecipata ASIA, ha espresso parere di congruità a termini dell'art.192 del D.lg.vo n.50/2016 allegato SUB 1.

Letti:

l'art.113 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) D.Lg.vo. n. 267/2000 e s.m.i.

il TUA (Testo Unico Ambientale) D.Lg.vo. n.152/2006 e s.m.i

il TUSP (Testo Unico Società Partecipazione Pubblica) D.Lg.vo n.175/2016 e s.m.i.

la Legge Regionale n.14/2016 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 8 agosto 2018, n.29

*Si allega – quale parte integrante del presente atto – il seguente documento, composto, complessivamente, da n. ...8... pagine, progressivamente numerate e siglate:*

- Documento 1: valutazione congruità ex art.192 del D.lg.vo n.50/2016 PG 1105817 del 20/12/18.

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria rispettiva responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono*

IL DIRIGENTE  
ad interim  
del SERVIZIO IGIENE della CITTA'  
dr. Roberta Sivo

IL DIRIGENTE  
del SERVIZIO PARTECIPAZIONI  
dr. Gianfranco Dentale

Con voti UNANIMI,

**DELIBERA**

**Proporre al Consiglio:**

1. di confermare l'organizzazione del servizio di igiene urbana mediante il rinnovo per le prossime quindici annualità 2019-2033 dell'affidamento in house del medesimo servizio - come dettagliato nelle premesse e nelle considerazioni che formano parte integrante e

IL SEGRETARIO GENERALE

sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente trascritte ed approvate - alla società ASIA Napoli S.p.A., partecipata al 100% del Comune di Napoli e sottoposta al regime di controllo analogo, salvo ulteriori sviluppi di forme gestionali del servizio integrato del ciclo dei rifiuti secondo l'evoluzione normativa statale e regionale;

2. di dare atto che il costo annuale del servizio ammonta ad € 184.655.618, da confermarsi per le singole annualità in sede di approvazione del PEF contestualmente all'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente, come dal seguente prospetto di sintesi:

Contratto di servizio	Totale costi Servizi inclusi in TARI (€) (schede A e B)
Costo Automezzi totale	€ 30.456.625
Addetti diretti Costo	€ 93.674.959
Addetti indiretti operativi Costo	€ 9.953.689
Costo Attrezzature	€ 4.802.334
Costo Materiale di consumo	€ 2.025.201
Costi trattamento avvio a recupero	€ 14.107.108
Costi indiretti servizio	€ 5.636.512
Costi per servizi esterni	€ 638.425
<b>Subtotale Costo servizio</b>	<b>€ 161.294.854</b>
Spese Generali	€ 11.290.640
<b>Costo totale</b>	<b>€ 172.585.493</b>
Ricavi trattamento avvio a recupero	-€ 4.716.750
IVA	€ 16.786.874
<b>Costo totale IVA inclusa</b>	<b>€ 184.655.618,00</b>

3. di dare atto che lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e di igiene urbana saranno regolati da apposito contratto di servizio e relative schede tecniche, in attuazione del regolamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n.12 del 22 febbraio 2006 e dei piani per la implementazione e il rilancio della raccolta differenziata approvati dal Comune di Napoli, da redigersi in base all'offerta presentata dalla società, con gli elementi previsti dall'art.203 dal D.Lg.vo 152/2006 e in recepimento delle misure delineate dall'ANAC per prevenire e contrastare possibili eventi rischiosi nella gestione dei rifiuti;
4. di confermare la volontà già espressa con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 28/11/2016 per la costituzione del Comune di Napoli in Sub Ambito Distrettuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 6 e 6 bis, della Legge Regionale 26/05/2016, n.14 e s.m. e i.;
5. dare atto che afferiscono all'igiene urbana attività complementari quali pulizia di parchi e giardini, del prelievo di rifiuti contenenti amianto, della rimozione cumuli di rifiuti soggetti a caratterizzazione e un nuovo servizio da rendere nelle aree cimiteriali per lo "Spazzamento e rimozione rifiuti nelle aree cimiteriali" e che pertanto in quanto servizi extra, a pagamento, potranno richiedersi ad ASIA nei limiti degli stanziamenti di bilancio e previa valutazione di congruità.
6. di dare atto che è demandata al Servizio Igiene della Città della Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare ogni funzione e competenza inerente l'esecuzione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di servizio, nei termini indicati al punto 3;
7. di dare atto che la funzione di controllo nell'esecuzione del contratto di servizio in argomento viene parimenti ascrivita al dirigente del Servizio Igiene della Città, in competenza concorrente con i referenti di territorialità municipale e dei servizi centrali interessati alle prestazioni da rendersi sulla scorta di pertinenti schede di definizione tecnica ed economica

- di servizio;
- 8. di dare atto che la spesa occorrente in ciascuna annualità dell'affidamento sarà prevista nel piano economico finanziario di ciascun anno, finanziata con gli introiti della TARI al netto dei servizi a richiesta, con imputazione ai relativi capitoli di bilancio.
- 9. Di procedere, ai fini dell'applicazione della TARIP ( CD. Tariffa puntuale) all'avvio nel 2019 di un percorso di sperimentazione su parte del territorio cittadino.

(\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(\*\*). La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

IL DIRIGENTE *ad interim*  
del SERVIZIO IGIENE della CITTA'  
dr. Roberta Sivo

IL DIRIGENTE  
del SERVIZIO PARTECIPAZIONI  
dr. Gianfranco Dentale

VISTO  
IL DIRETTORE CENTRALE AMBIENTE,  
TUTELA del TERRITORIO e del MARE  
dr. Roberta Sivo

VISTO  
IL DIRETTORE CENTRALE  
SERVIZI FINANZIARI  
dr. Raffaele Grimaldi

L'ASSESSORE all'AMBIENTE  
Raffaele Del Giudice

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 12 DEL 20/12/2018, AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio: Organizzazione del servizio di igiene urbana. Rinnovo dell'affidamento in house ad ASIA Napoli S.p.A.

Il Dirigente *ad interim* del Servizio Igiene della Città ed il Dirigente del Servizio Partecipazioni, nelle rispettive competenze e funzioni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprimono parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta.

Addi, 23.12.2018

IL DIRIGENTE

*ad interim*

del SERVIZIO IGIENE della CITTA'

dr. Roberta Sivo

IL DIRIGENTE

del SERVIZIO PARTECIPAZIONI

dr. Gianfranco Dentale

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il ..... e protocollata con il n. ....;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile: v.p.e.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Addi, .....

IL RAGIONIERE GENERALE

Deliberazione di G. C. di Proposta al Consiglio n. .... del ..... composta da n..... pagine progressivamente numerate, nonché da allegati costituenti parte integrante, di complessive pagine..... separatamente numerate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

.....  
.....



Direzione Centrale Servizi Finanziari  
 Servizio Partecipazioni Comunali

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 avente ad oggetto: *Proposta al Consiglio Comunale – Organizzazione del servizio di igieneurbana. Rinnovo dell'affidamento in house ad ASIA Napoli s.p.a.*

Premesso che:

lo scrivente ha collaborato alla predisposizione dello schema deliberativo nell'ambito delle funzioni attribuitegli in base all'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, adottata con disposizione organizzativa n. 28/2012 e ss.mm.ii e limitatamente a tale ambito sottoscrive il presente atto.

Rileva quanto segue.

Gli affidamenti in house, in quanto derogatori rispetto al principio generale che impone alle pubbliche amministrazioni la scelta del contraente attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, sono possibili solo previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, recato dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dagli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

La società in house deve avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'amministrazione affidante deve esercitare sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; lo statuto della società in house deve prevedere che oltre l'80% della sua attività sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Nella società in house non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Per quanto ai summenzionati vincoli, il Consiglio comunale su proposta dello scrivente Servizio ha approvato con deliberazione n. 89 del 9.10.2017 gli adeguamenti statutari richiesti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Inoltre presupposto per l'affidamento diretto è la presentazione da parte dell'Amministrazione affidante della domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ha previsto la istituzione presso l'ANAC.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017, ha approvato apposite linee guida (n.7), successivamente aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017.

Per quanto all'iscrizione al citato elenco ANAC, lo scrivente Servizio, rendendosi parte diligente, nel anno 2017, ha richiesto al Responsabile della Anagrafe della Stazione Appaltante per il Comune di Napoli, responsabile per la presentazione, verifiche sull'assolvimento del richiamato adempimento e fornito la propria collaborazione.

Inoltre, a mente dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

La allegata relazione, per la valutazione di congruità economica dell'offerta per l'affidamento *in house* ad Asia Napoli delle attività di igiene urbana, risulta essere conforme al richiamato iter, oggetto, tra l'altro, di una dettagliata nota metodologica dello scrivente al responsabile del procedimento ( PG/2017/1008754).


Ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. è stata approvata, con deliberazione di C.C. n. 6 del 19.02.2018, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Napoli alla data del 23.09.2016. Si è stabilito in tale sede di mantenere senza interventi di razionalizzazione, in quanto non ne ricorrevano le condizioni oggettive di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P., la partecipazione totalitaria diretta in Napoli Servizi SpA. Tale orientamento è stato confermato nella Delibera di G.C. n. 626 del 18/12/2018 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: *Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette ed indirette detenute alla data del 31/12/2017 ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.*

Circa valutazione degli effetti economico patrimoniali del presente atto sull'azienda, dalla consultazione dei bilanci della stessa non si ravvedono riflessi negativi.

Si esprimere parere favorevole limitatamente agli ambiti di competenza.

Il Dirigente Servizio Partecipazioni

dot. Gianfranco Dentale





14

Direzione Centrale Servizi Finanziari  
Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli 28/12/2018

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000  
in ordine allo schema di proposta al Consiglio del Servizio Igiene della Città n. 12 del 20/12/2018  
12- 810 del 20/12/2018

Nelle premesse dello schema di delibera in oggetto si legge che *la copertura dei costi del contratto è prevista da appositi stanziamenti di €223.036455 per le annualità 2019 e 2020 sul capitolo 25003*, i costi che successivamente al punto 2 del deliberato sono quantificati in €184.655.618.

A tal proposito si precisa che il capitolo 25003, con una previsione sull'annualità 2019 e 2020 di €225.166.780, è destinato alla copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana tramite TARI, in ottemperanza alla legge stabilità 2014 che al comma 654 dell'art.1 stabilisce che attraverso la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti. Pertanto lo stanziamento su tale capitolo costituisce la copertura anche dei costi di smaltimento e di cui attività sono di competenza della Città Metropolitana di Napoli.

Infine, l'art.12 del Regolamento IUC prevede che il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sia determinato annualmente sulla base del P.E.F. elaborato dall'affidatario del servizio. Pertanto con riferimento al punto 2) del deliberato si precisa che il costo annuale sarà determinato in sede di approvazione del P.E.F.

Al punto 3) del deliberato la Giunta delibera di *dare atto che lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e di igiene urbana saranno regolati da apposito contratto di servizio e schede tecniche, ...., da redigersi in base all'offerta presentata dalla società*; al punto 6) la Giunta delibera di *dare atto che è demandata al Servizio.....ogni funzione e competenza inerente l'esecuzione del contratto di servizio, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di servizio, nei termini indicati al punto 3)*. In proposito si osserva che non risultano allegate allo schema né l'offerta presentata dalla società né le schede tecniche citate anche nella parte narrativa.

Con le precisazioni di cui sopra, tenendo conto che i costi del servizio di igiene urbana, determinati con l'approvazione del P.E.F. dovranno essere interamente coperti dalla TARI e che l'affidamento di ogni servizio a richiesta, non coperto da TARI, dovrà essere preceduto da apposita determinazione di affidamento e impegno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati, e previa valutazione di congruità, il parere è favorevole.

Il Ragioniere Generale  
Dott. R. Grimaldi

**Proposta di deliberazione del Servizio Igiene della Città e del Servizio Partecipazioni comunali  
prot. 12 del 20.12.2018 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale  
in data 28.12.2018 - SG 682**

**Osservazioni del Segretario Generale**

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dai Servizi proponenti.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende proporre al Consiglio comunale di confermare l'attuale organizzazione del servizio di igiene urbana, rinnovandone l'affidamento in house ad Asia s.p.a per il periodo 2019/2033, prevedendo un costo annuale, per l'Ente, pari a € 188.455.471,00. Si intende, fra l'altro, proporre all'Organo consiliare di dare atto che lo svolgimento dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana saranno regolati da specifici contratti di servizio e di confermare la volontà di costituirsi in Sub Ambito Distrettuale, già espressa con deliberazione di C.C. n. 25/2016.

Letto il parere di regolarità tecnica espresso in termini sintetici di "favorevole" dai dirigenti proponenti. Letto, poi, specificamente, il parere espresso in forma più elaborata dal Dirigente del Servizio Partecipazioni comunali, che si conclude in senso favorevole, "limitatamente agli ambiti di competenza";

Letto il parere di regolarità contabile, che, espresse alcune precisazioni, si conclude in senso "favorevole", richiamando la circostanza che *"i costi del servizio di igiene urbana ... dovranno essere interamente coperti dalla TARI e che l'affidamento di ogni servizio a richiesta, non coperto da TARI, dovrà essere preceduto da apposita determinazione di affidamento e impegno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati e previa valutazione di congruità"*.

Il provvedimento (pervenuto nell'immediatezza della seduta di Giunta), come rappresentato nella parte narrativa e, in particolare, al punto 3 del dispositivo, si richiama all'art. 206 del D. Lgs. 152/2006, nel quale viene dettato il contenuto obbligatorio degli schemi-tipo dei contratti di servizio regolanti i rapporti tra le Autorità d'ambito ed i soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti urbani. In proposito si pone in evidenza che, come peraltro dichiarato nella parte narrativa dell'atto, l'Amministrazione, con deliberazione di C.C. n. 25/2016 ha aderito all'Ente d'Ambito Napoli 1, ha preso atto dello Statuto tipo e ha dato mandato al Sindaco di richiedere la costituzione del Sub Ambito Distrettuale ex art. 24 della L. R. 14/2016. Nulla viene riferito nella proposta di deliberazione in oggetto circa la prosecuzione dell'iter di costituzione del SAD avviato con la citata deliberazione consiliare n. 25/2016.

Si pone in evidenza che mentre al punto 1 del dispositivo si propone al Consiglio di dare atto che il costo annuale del servizio ammonta a € 188.455.471,00 *"da confermarsi per le singole annualità in sede di approvazione del PEF"*, al punto 7 del dispositivo si propone al Consiglio comunale di dare atto che *"la spesa occorrente in ciascuna annualità dell'affidamento sarà prevista nel piano economico finanziario di ciascun anno, finanziata con gli introiti della TARI"*.

Si ricorda, inoltre, che le risorse finanziarie per la copertura dei costi del servizio affidato ad ASIA Napoli S.p.A. (come da contratto di servizio) sono esclusivamente quelle provenienti dalla riscossione del corrispondente tributo comunale (TARI). Altre prestazioni, pertanto, possono trovare effettiva copertura nel Bilancio generale dell'Ente solo con espliciti provvedimenti.

Si richiamano:

- le disposizioni normative che regolano gli affidamenti alle società partecipate e, in particolare, gli art. 5 del D. Lgs. 50/2016 e 16 del D. lgs. 175/2016 che stabiliscono i presupposti organizzativi per l'affidamento diretto a società in house;

*Mano del Sindaco*

*SECRETARIO GENERALE*

- l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, in cui si prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, che restano subordinati, per i servizi disponibili sul mercato, ad una preventiva valutazione della congruità economica e per i quali l'Amministrazione deve motivare in ordine alle *“ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”*;
- l'art. 3 bis, comma 1 bis, del D. L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), in cui si prevede che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente [...]”*;
- la L.R. 14/2016, in cui si stabilisce quanto segue:
  - art. 24, commi 6 e 6 bis: i Comuni capoluogo di provincia hanno la facoltà di costituirsi in Sub Ambiti Distrettuali (SAD) e di individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio di competenza, fatte salve eventuali diverse determinazioni assunte in sede di convenzione con l'Ente d'Ambito;
  - art. 40: *“Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito. [...]”*;
- la giurisprudenza amministrativa in materia di affidamento in house dei servizi pubblici e, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato – V sez. - n. 3554/2017, con la quale viene chiarito che *“stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 d.l. n. 238/2011 [...] è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica [...] ricorrendone i presupposti”*;
- la deliberazione di G.C. n. 626 del 18.12.2018, avente ad oggetto *“Proposta al Consiglio. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2017 [...] Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.”*, con la quale la Giunta ha proposto all'Organo consiliare (che non l'ha ancora discussa) di *“mantenere senza interventi di razionalizzazione”* la partecipazione in Asia s.p.a. in quanto, come indicato nella relativa scheda tecnica, *“il processo di efficientamento della società ha già avuto inizio e ha prodotto risultati ampiamente positivi. Infatti, la società ha chiuso gli ultimi esercizi in utile”*.

Richiamati inoltre:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) che attribuisce al Consiglio la competenza in tema di *“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”*;
- l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, in cui si prevede che: *“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: [...] b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: [...] 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”*;
- l'art. 53, comma 3, dello Statuto, in cui si stabilisce che: *“Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi pubblici sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e sono corredate da una*

VISTO:  
Sime

2. SEGRETARIO GENERALE

*relazione del Collegio dei revisori dei conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari.”.*

Attiene alla dirigenza l'esercizio, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, del potere/dovere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, ai sensi (anche) delle disposizioni contenute nel Capo VIII (controllo sugli organismi gestionali esterni) del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/2/2013.


La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Nel rinviare ai richiami espressi nel parere di regolarità tecnica dal Dirigente del Servizio Partecipazioni comunali e, inoltre, alle precisazioni espresse dal Ragioniere Generale nel parere di regolarità contabile, spettano alla Giunta, prima, e (ai sensi dell'art. 42 del TUEL) al Consiglio comunale, poi, le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale



VISTO:  
Il Sindaco





COMUNE DI NAPOLI

Segreteria Generale

*Servizio Segreteria della Giunta Comunale*

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE**

**DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**  
*DI PROPOSTA AL CONSIGLIO*

**N° 657 DEL 28/12/2018**



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Ambiente  
Tutela del Territorio e del Mare  
Servizio Igiene della Città

PG/2018 / 1105817 / del 20.12.2018

All' Sindaco  
All' Assessore all' Ambiente.

OGGETTO : Relazione istruttoria, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la valutazione sulla congruità economica dell'offerta per l'affidamento in house ad ASIA Napoli S.p.A. delle attività di igiene urbana.

### 1. Premessa

Il presente relazione viene redatta nell'ambito di un procedimento istruttorio condotto dal Servizio Igiene della Città sulla base dei documenti che ASIA Napoli S.p.A ha presentato all'Amministrazione, attesa la scadenza al 31.12.2018 del contratto di servizio per attività di igiene urbana, a rogito notarile, rep. n. 131424 del 22.12.2014.

Tutto quanto presentato dalla società quale offerta volta al rinnovo dell'affidamento è acquisito al protocollo generale dell'Ente ai seguenti numeri:

- PG 2018/ 880870 dell'11.10.2018 (ASIA prot.8199/09.10.2018)
- PG 2018/1064871 del 07.12.2018 (ASIA prot.9709/28.11.2018)
- PG 2018/ 1064830 del 07.12.2018 (ASIA prot.8199/09.10.2018)
- PG 2018/ 1077376 dell'11.12.2018 (ASIA prot.8199/09.10.2018)
- PG 2018/ 1081696 del 12.12.2018 (ASIA prot.8199/09.10.2018)
- PG 2018/ 1106038 del 20.12.2018 (ASIA prot.10460 /20.12.2018)

Detto procedimento istruttorio, per competenza concorrente di ulteriori uffici del Comune, ha interessato:

- il Servizio Partecipazioni, che sulla bozza del novo contratto si è espresso con nota PG /2018/ 942049 del 30.10.2018 ed ha espresso, congiuntamente al Servizio Igiene della Città, la regolarità tecnica della deliberazione che la Giunta sottopone all'approvazione dell'Organo consiliare;
- la Direzione Centrale Servizi Finanziari, attivata con nota PG/2018/1072339/10.12.2018 in ordine agli stanziamenti previsionali in bilancio 2019 e 2020 e con nota PG/2018/1090038/14.12.2018 in ordine alla possibilità o meno di coprire con i proventi della TARI il costo di un nuovo servizio per lo "Spazzamento e rimozione rifiuti nelle aree cimiteriali";
- l'Avvocatura comunale ed il Servizio Partecipazioni, attivati con nota PG/2018/1072354/10.12.2018 in ordine alla necessità o meno del DURC ed all'esonero, consentito nel precedente contratto con la partecipata ASIA, dalla produzione di polizza fideiussoria di cui all'art.103 del decreto legislativo 50 del 2016;
- la Direzione Centrale Patrimonio, attivata con la medesima nota PG/2018/1090038/14.12.2018 in ordine alla definizione del contenuto della scheda tecnica su nuovo servizio da rendere nelle aree cimiteriali per lo "Spazzamento e rimozione rifiuti nelle aree cimiteriali".

Dei riscontri se ne terrà conto in sede contrattuale.

Circa le attività ad oggi rese da ASIA in esecuzione del richiamato contratto rep.131424/2014 si è fatto riferimento a relazione di sintesi del 24.05.2018 fornita da funzionario economico finanziario in posizione organizzativa istituita nel 2015 per la gestione contratto di servizio Asia - interventi per la

*pulizia e l'igiene della città*, nella dotazione organica del Servizio Igiene della Città fino al 31 ottobre 2018.

## **2. Finalità**

Il presente documento sostanzia la relazione istruttoria sull'affidamento in house delle attività di igiene urbana, da rinnovare ad ASIA Napoli S.p.A sulla base di schede di definizione tecnica, operativa ed economica dei singoli servizi, allegate allo schema contrattuale quali parti integranti e sostanziali dello stesso, per attestarne la congruità economica come previsto dalla norma.

## **3. Il quadro normativo di riferimento**

Il regime speciale degli affidamenti in house regolato dal vigente Codice dei Contratti Pubblici, il decreto legislativo 50/2016, recepisce le direttive europee, in particolare la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. L'art. 5 del Codice, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono contemporaneamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un *controllo analogo* a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste *controllo analogo* qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria in house un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative;
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti o della concessione;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192 del Codice, cui riferisce la presente relazione istruttoria, prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Alla data della presente relazione risulta che per il Comune di Napoli il dirigente del Servizio Autonomo CUAG, in qualità di Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante, ha provveduto a richiedere l'iscrizione di ASIA Napoli SpA nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lg.vo 50 /2016; la richiesta di iscrizione è stata acquisita con protocollo 0086740 del 22.10.2018.

Per affidare legittimamente un contratto con modalità in house, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell'offerta presentata dall'affidatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell'affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da

operatori privati in regime di concorrenza.

Con la recente pronuncia della Sezione Quinta del 30 aprile 2018, n.2599 il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi sulla legittimità dell'affidamento in house del servizio di rifiuti urbani a società pluripartecipata da più Pubbliche Amministrazioni, ha indicato le condizioni che occorrono ai fini di un legittimo affidamento in house e precisamente:

- (i) che l'attività della società affidataria sia limitata allo svolgimento dei servizi pubblici nel territorio degli enti soci
- (ii) che venga esercitata fundamentalmente a beneficio di questi ultimi
- (iii) che si svolga tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti
- (iv) che gli enti soci esercitino un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società (in tal senso: CGCE, Sez. II, 17 luglio 2008, C-371/05, caso Comune di Mantova; CGCE, Sez. III, 13 novembre 2008, C-324/07, caso Coditel Brabant; CGCE, Sez. III, 10 settembre 2009, causa C-573/07, caso SEA).

La nozione di servizio di igiene ambientale può essere desunta dall'art.183, comma 1, let.d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale* e definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura. Il ciclo dei rifiuti è da considerarsi un servizio pubblico locale, coerentemente con la normativa vigente (tra gli altri riferimenti normativi l'art.25, comma 4, del d.l.l. 1/2012, l'art.202 del decreto legislativo 152/2006, l'art.23 bis, comma 10, del d.l. 112/2008).

#### 4. Le caratteristiche del servizio

Il servizio di igiene urbana di raccolta e smaltimento rifiuti urbani costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini. Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa). E' poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di collaborazione risulta determinante per il raggiungimento dei prefissati standard di qualità e costi.

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale: nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio)
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'art. 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità e accesso ai consumatori.

La società ASIA Napoli S.p.A. per conto del Comune di Napoli, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato che sempre ha garantito il rispetto delle norme afferenti alla tutela dell'igiene e della salute pubblica, oltre che il decoro della città.

La Società dispone dei mezzi tecnico-amministrativi, operativi ed organizzativi per continuare la

gestione del servizio, così come previsto dal relativo Contratto.

Infatti, ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, attestazioni e iscrizioni previste dalla legge che, nell'ambito dell'igiene urbana e, soprattutto in Campania, è particolarmente restrittiva; dispone già di più strutture sul territorio adatte ad ospitare mezzi e uomini per lo svolgimento del servizio, nonché di dieci aree adibite ad Isola Ecologica; dispone di un parco automezzi strutturato, e idoneo a poter fronteggiare le particolarità e le difficoltà del territorio.

Tali mezzi sono immediatamente disponibili, senza quell'aggravio di costi che si avrebbe nel caso di affidamento a terzi del servizio stesso e derivanti dalla necessità di questi ultimi di dotarsi delle strutture e dei mezzi operativi necessari.

Il rinnovo del contratto ad ASIA attiene ad attività di igiene urbana, e in particolare :

- raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, differenziati e residuali
- raccolta, trasporto e avvio a recupero o smaltimento di farmaci scaduti, pile esauste ed oli vegetali esausti
- spazzamento, lavaggio e diserbo di strade pubbliche e/o private ad uso pubblico, rimozione siringhe e svuotamento cestini gettacarte
- gestione dei centri di raccolta, compreso quelli itineranti
- gestione delle aree di trasferimento
- smaltimento rifiuti cimiteriali, da pulizia fognature da verde comunale
- servizi di comunicazione all'utenza e di informazione ambientale
- raccolta, trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, abbandonati su strade pubbliche e/o private ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale
- prelievo sfalci e potature, ingombranti, rifiuti derivanti da pulizia degli arenili
- servizi a supporto dell'Amministrazione e delle FFOO

Inoltre l'affidamento prevede la possibilità di richiedere servizi extra, a pagamento, nell'ambito della pulizia di parchi e giardini, del prelievo di rifiuti contenenti amianto, della rimozione cumuli di rifiuti soggetti a caratterizzazione e un nuovo servizio da rendere nelle aree cimiteriali per lo "Spazzamento e rimozione rifiuti nelle aree cimiteriali".

#### **5. Le motivazioni della scelta del Comune di Napoli per l'affidamento all'ASIA Napoli S.p.A.**

L'ASIA Napoli S.p.A. è a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le attività sono svolte unicamente nei confronti del Comune di Napoli, che esercita attività di controllo prevista dalle vigenti disposizioni di legge in base ad apposito disciplinare adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 820 del 22.12.2018 per il controllo analogo da esercitarsi sugli organismi partecipati dal Comune di Napoli e con specifico regolamento adottato, tra l'altro, per il controllo di qualità dei servizi e per il controllo sugli organismi gestionali esterni.

E' evidente come in tale contesto il rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario consenta al Comune di Napoli un controllo ed un'ingerenza sul servizio complementare per l'igiene urbana, più penetrante di quelli praticabili su di un operatore economico terzo.

La Società, nell'ultimo triennio, ha mantenuto un equilibrio economico finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi senza bisogno di alcun intervento da parte dell'Ente.

Inoltre, da un'analisi di tutti i costi dal momento della sua costituzione ad oggi, si evince che negli anni la Società ha perseguito sempre l'obiettivo di un'ottimizzazione degli stessi riuscendo a migliorare la qualità del servizio adattandosi alle specifiche esigenze della cittadinanza e risolvendo prontamente qualsiasi imprevisto.

Rinnovare l'affidamento del servizio alla Società permetterà alla stessa di preservare la propria struttura organizzativa e aziendale e all'Ente di mantenere in seno alla propria società partecipata il know how acquisito relativamente al servizio di gestione dei rifiuti.

Nel periodo di nuovo affidamento, così come previsto, saranno concordate le condizioni e le modalità

per l'ulteriore ottimizzazione dei servizi erogati con l'obiettivo di raggiungere livelli sempre più elevati di differenziazione dei rifiuti. Al riguardo sarà ulteriormente curata la raccolta con il sistema porta a porta, arrivando a coprire un territorio in termini di nuove attivazioni in modalità di raccolta PAP pari a oltre 600.000 abitanti.

#### 6. Sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento

Le condizioni per l'affidamento in house sono quindi assolutamente sussistenti in quanto ricorrono i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Nella compagine ASIA non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Oltre l'80% dell'attività della Società controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Napoli, controllante.

L'Ente esercita controllo analogo sulla Società in applicazione del disciplinare adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 820 del 22.12.2016 per gli organismi partecipati dal Comune di Napoli.

L'affidamento del servizio di igiene urbana, pertanto, realizza sostanzialmente una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio resta saldamente nelle mani del Comune di Napoli, attraverso il controllo sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo assorbente a operazioni in favore del Comune stesso.

L'ASIA Napoli S.p.A. viene a configurarsi come una longa manus del Comune di Napoli, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo dell'Ente. L'Amministrazione comunale svolge la supervisione dei servizi realizzati, un controllo gestionale e finanziario stringente sull'ente societario oltre ad esercitare un potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

#### 7. Verifica convenienza economica

Dal punto di vista economico, la congruità dell'offerta di ASIA Napoli S.p.A. è stata verificata mediante comparazione delle tariffe di Igiene Urbana secondo un'analisi compiuta dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel suo annuale Rapporto dei Rifiuti Urbani. L'ISPRA ha analizzato i dati relativi ai piani finanziari dei singoli comuni per individuare la media del costo totale annuo pro-capite per città e dei costi totali per kg di rifiuto prodotto, evidenziando le seguenti risultanze:

Tabella 5.34 – Costi totali pro capite (€/abitante per anno) per comuni capoluogo di regione, anno 2016

Città	IGRD	Costo totale pro capite (€/abitante per anno)
Ancona	53,6	200,53
Aosta	65,5	194,82
Bari	36,7	215,45
Bologna	46,0	212,43
Cagliari	29,7	299,11
Campobasso	13,9	141,76
Firenze	50,3	197,00
Genova	33,5	202,91
L'Aquila	34,8	207,88
Milano	57,6	222,49
Palermo	7,2	155,39
Perugia	62,2	221,83
Potenza	25,7	233,50
Catanzaro	39,5	166,12
Roma	42,0	259,73
Torino	42,1	230,93
Trento	78,9	152,86
Trieste	40,2	155,77
Venezia	57,0	335,05

Fonte: ISPRA

Dal confronto con il costo pro capite relativo al Comune di Napoli si evincono le seguenti differenze:

CITTA'	Costo totale pro capite (€/abitante per anno 2016)	Delta Napoli / Altre città
ROMA	259.7	+9,1%
MILANO	222.5	-6%
TORINO	230.9	-3%
NAPOLI	236.9	-

Fonte: ISPRA – Per il comune di Napoli la i dati sono rilevati dalle delibere di approvazione del PEF anno 2016.

Dall'analisi dei PEF relativi all'anno 2018 è stato possibile rilevare anche i costi pro-capite per l'anno 2017.

CITTA'	Costo totale pro capite (€/abitante per anno 2017)	Delta Napoli / Altre città
ROMA	248.3	+5%
MILANO	220.7	-7%
TORINO	233.0	-2%
NAPOLI	236.8	-

Fonte: I dati sono rilevati dalle delibere di approvazione del PEF anno 2018; per la popolazione i dati sono ISTAT.

Analizzando i dati relativi ai costi medi per chilogrammo di rifiuto prodotto, sia suddiviso per classi di popolazione, sia relativo alle principali città italiane, si evidenziano i seguenti valori:

Tabella 5.12 – Costi medi per kg di rifiuto prodotto per classe di popolazione (€centesimi/kg), anno 2016

Classi	WRD	CGIND	CGD	CC	CK	Costo totale
Campione totale	50,9	40,79	21,04	10,25	3,58	39,03
<=5.000 abitanti	60,4	34,86	16,10	7,25	1,83	27,45
5.001 - 10.000 abitanti	69,8	34,90	17,56	8,79	1,96	30,17
10.001 - 50.000 abitanti	59,7	32,40	17,66	9,75	2,86	31,46
50.001 - 150.000 abitanti	49,3	39,27	21,40	10,27	3,79	36,06
>= 150.001 abitanti	44,4	42,35	23,14	11,37	5,23	43,28

Legenda: CGIND = Costi di gestione dell'indifferenziato; CGD = Costi di gestione raccolta differenziata; CC = Costi comuni; CK = Costi d'uso del capitale.

Fonte: ISPRA

Per la città di Napoli il valore che si evince, analizzando i dati del PEF per i costi e del MUD per i rifiuti, è pari a 44 € centesimi /kg

La tabella mostra i dati relativi all'anno 2018 ricavati per le principali città italiane:

Città	Costi medi per kg di rifiuto prodotto (€centesimi/kg), 2018
ROMA	43,2
MILANO	44,2
TORINO	46,8
NAPOLI	45,1

Fonte: Per la tabella delle classi di abitanti: ISPRA – Per il comune di Napoli e gli altri Comuni i dati sono rilevati dalle delibere di approvazione del PEF del 2018.

Inoltre, si evidenzia che per il servizio di Igiene Ambientale i costi totali così come riportati sia nel PEF 2018 che nel PEF 2017 sono in linea con i costi standard calcolati in base ai sensi del **comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013** secondo le linee guida del MEF (229.060.718 €). Tale scheda infatti è già stata allegata al PEF 2018 con delibera di cc n. 13 del 29.03.2018 e si riferisce al costo totale di Igiene Ambientale che si compone del costo di gestione del servizio da parte di ASIA Napoli S.p.A., del costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso S.A.P.NA. S.p.A. e dei costi di accertamento e riscossione dei servizi finanziari del Comune di Napoli. Si evidenzia in particolare il costo PEF 2018 è in diminuzione dello 0,1% rispetto all'anno 2017:

	delibera g.c. n. 129/2017	delibera g.c. n. 306/2016	delibera c.c. n. 38/2015
costo azienda (ASIA Napoli Spa)	€ 170.620.728	€ 166.532.614	€ 160.169.016
+iva al 10%	€ 17.062.073	€ 16.653.261	€ 16.016.902
<b>Totale</b>	<b>€ 187.682.801</b>	<b>€ 183.185.875</b>	<b>€ 176.185.918</b>
-a deconto i contributi connessi alla vendita del materiale differenziato	-€ 4.485.207	-€ 4.929.719	-€ 3.950.048
<b>Totale costo Azienda</b>	<b>€ 183.197.594</b>	<b>€ 178.256.156</b>	<b>€ 172.235.870</b>
a cui vanno aggiunti:			
-costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (provincia di Napoli)	€ 43.769.724	€ 48.952.811	€ 51.944.400
-costi di accertamento e riscossione	€ 2.781.951	€ 2.643.089	€ 2.836.702
-maggiorazione da riduzione della parte fissa			
-rendimento del capitale (dpr 158/99)	€ 1.793.297	€ 1.888.482	€ 2.472.992
	<b>€ 231.542.566</b>	<b>€ 231.740.538</b>	<b>€ 229.489.964</b>
a cui va sottratto:			
-contributo MIUR	-€ 972.560	-€ 972.560	-€ 739.311
<b>Totale</b>	<b>€ 230.570.006</b>	<b>€ 230.767.978</b>	<b>€ 228.750.653</b>
delta vs anno precedente	-0,1%	0,9%	-1,9%

Dati e raffronti esposti nelle precedenti tabelle si rendono necessari in quanto per i servizi di igiene urbana non vi sono ancora costi standard, attesa la grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori ed i comuni si trovano ad operare.

Ed anche i fabbisogni standard, esprimibili come euro a tonnellata, non possono dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso.


Gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici.

## 8. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 d.lgs. 50/2016.

L'affidamento in oggetto risponde ad una convenienza economica ed operativa atteso che la realizzazione delle attività viene garantita attraverso modalità di semplificazione amministrativa, valorizzazione dei processi decisorii, capacità progettuale e di gestione imprenditoriale.

Per il raggiungimento di un più elevato livello di qualità del servizio di igiene urbana occorrerà passare da un assetto contrattuale che allo stato incardina la direzione dell'esecuzione del contratto in modalità centralizzata nel Servizio Igiene della Città ad un assetto a rete dove l'esecuzione del contratto abbia un proprio referente in ogni territorio di municipalità, per accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, nell'ottica di una più ampia strategia di miglioramento e mantenimento del decoro della Città per tutti gli aspetti di igiene urbana.

Il dirigente  
*ad interim*  
Roberta Sivo



Deliberazione di G. C. di Proposta al Consiglio n. 657..... del 28/12/2018... composta da n. 18... pagine progressivamente numerate, nonché da allegati costituenti parte integrante, di complessive pagine.....8..... separatamente numerate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

.....  
.....

.....  
.....

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 08/01/2019 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).  
Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

.....  
.....

**ITER SUCCESSIVO**

- Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data \_\_\_\_\_
- Deliberazione decaduta \_\_\_\_\_
- Altro \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

.....

**Attestazione di conformità**  
*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale di proposta al Consiglio n. .... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

.....

1) *Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;*  
 2) *La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.*

